

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 2 aprile 2021

Approvazione del modello informatizzato di presentazione della domanda, per il triennio 2021-2023, di contributi, a favore dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, capoluogo di provincia o sede di città metropolitana, per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale. (21A02156)

(GU n.84 del 8-4-2021)

IL DIRETTORE CENTRALE
della finanza locale

Visto l'art. 1, comma 42, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, che dispone testualmente: «Per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034, sono assegnati ai comuni contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, nel limite complessivo di 150 milioni di euro per l'anno 2021, di 250 milioni di euro per l'anno 2022, di 550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 700 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034»;

Visto il successivo comma 43 dello stesso art. 1 della legge n. 160 del 2019 il quale dispone quanto segue: «Ai fini dell'attuazione del comma 42, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 31 marzo dell'anno precedente il triennio di riferimento ovvero dell'anno precedente il biennio di riferimento per gli anni 2033-2034, sono individuati i criteri e le modalità di ammissibilità delle istanze e di assegnazione dei contributi, ivi incluse le modalità di utilizzo dei ribassi d'asta, di monitoraggio, anche in termini di effettivo utilizzo delle risorse assegnate e comunque tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, di rendicontazione e di verifica, nonché le modalità di revoca, di recupero ed eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate. Le istanze per la concessione dei contributi sono presentate entro il 30 giugno dell'anno precedente il triennio di riferimento, secondo modalità di trasmissione individuate con decreto del Ministero dell'interno, e i contributi sono concessi con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il successivo 30 settembre.

Successivamente al triennio 2021-2023 il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo è adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Per il triennio 2021-2023 il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo è adottato entro il 30 settembre 2020, le istanze per la concessione dei contributi sono presentate entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella

Gazzetta Ufficiale del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e i contributi sono concessi con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro centocinquanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri»;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM), di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'interno e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 21 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 6 marzo 2021, che definisce, in prima applicazione e in via sperimentale per il triennio 2021-2023, i criteri e le modalita' di ammissibilita' delle istanze e di assegnazione dei contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonche' al miglioramento della qualita' del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, di cui all'art. 1, comma 42, della citata legge n. 160 del 2019;

Rilevato che la predetta disposizione prevede altresì, per i trienni successivi al 2023 e per l'ultimo biennio 2033-2034, che in assenza di emanazione di un successivo decreto entro il 31 marzo dell'anno precedente il periodo di riferimento, sono applicati gli stessi criteri e modalita', utilizzando i dati piu' recenti disponibili per quanto attiene l'Indice di vulnerabilita' sociale e materiale (IVSM), di cui all'art. 5, comma 2 del menzionato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e che le istanze per la concessione dei contributi sono presentate entro il 30 giugno dell'anno precedente il periodo di riferimento, secondo le disposizioni di cui all'art. 1, comma 43, della legge n. 160 del 2019;

Visto l'art. 2 del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, secondo il quale i comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti non capoluogo di provincia ed i comuni capoluogo di provincia o sede di citta' metropolitana hanno facolta' di richiedere i contributi previsti dall'art. 1, comma 42, della legge n. 160 del 2019, nel limite massimo di 150 milioni di euro per l'anno 2021; 250 milioni di euro per l'anno 2022, di 550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 700 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034, presentando domanda per la realizzazione di interventi per la rigenerazione urbana volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonche' al miglioramento della qualita' del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, che non siano integralmente finanziati da altri soggetti pubblici e/o privati;

Rilevato che ciascuno dei predetti enti puo' fare richiesta di contributo per uno o piu' interventi nel limite massimo di:

- a) 5.000.000 di euro per i comuni con popolazione da 15.000 a 49.999 abitanti;
- b) 10.000.000 di euro per i comuni con popolazione da 50.000 a 100.000 abitanti;
- c) 20.000.000 di euro per i comuni con popolazione superiore o uguale a 100.001 abitanti e per i comuni capoluogo di provincia o sede di citta' metropolitana;

Visto l'art. 3, punto 1, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per cui i contributi sono concessi per singole opere pubbliche o insiemi coordinati di interventi pubblici anche ricompresi nell'elenco delle opere incompiute, volti a ridurre i fenomeni di marginalizzazione, degrado sociale e a migliorare la qualita' del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale attraverso interventi di:

- a) manutenzione per il riuso e rifunzionalizzazione di aree pubbliche e di strutture edilizie esistenti pubbliche per finalita'

di interesse pubblico, anche compresa la demolizione di opere abusive realizzate da privati in assenza o totale difformita' dal permesso di costruire e la sistemazione delle pertinenti aree;

b) miglioramento della qualita' del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, anche mediante interventi di ristrutturazione edilizia di immobili pubblici, con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi sociali e culturali, educativi e didattici, ovvero alla promozione delle attivita' culturali e sportive;

c) mobilita' sostenibile;

Visto l'art. 3, punto 2, secondo cui «Il finanziamento degli interventi puo' essere finalizzato, oltre che per la realizzazione dell'opera, anche per le relative spese di progettazione esecutiva qualora siano comprese nel quadro economico dell'opera che si intende realizzare. Qualora la richiesta di contributo riguardi anche la quota relativa alle spese di progettazione esecutiva, nella domanda deve essere indicato, con separata evidenza, l'importo richiesto per i lavori e quello richiesto per la progettazione corrispondenti alle relative voci del quadro economico dell'opera.»;

Visto l'art. 3, punto 3 il quale prevede che, ai fini dell'ammissibilita' al contributo, le richieste devono indicare il CUP dell'opera valido e correttamente individuato in relazione all'opera per la quale viene richiesto il contributo; le richieste devono altresì riferirsi ad opere pubbliche inserite nella programmazione annuale o triennale degli enti locali e che rientrano nello strumento urbanistico comunale comunque denominato approvato e vigente nell'ambito territoriale del comune; inoltre alla data della presentazione della richiesta i comuni devono aver trasmesso alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) i documenti contabili di cui all'art. 1, comma 1, lettere b) ed e), e all'art. 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 26 maggio 2016, riferiti all'ultimo rendiconto della gestione approvato (rendiconto 2019). Nel caso di comuni per i quali sono sospesi per legge i termini di approvazione del rendiconto della gestione di riferimento, le informazioni di cui al periodo precedente sono desunte dall'ultimo rendiconto della gestione trasmesso alla citata banca dati;

Visto l'art. 4, punto 1, del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 gennaio 2021 che dispone testualmente: «Con decreto del Ministero dell'interno - Direzione centrale della finanza locale, da adottare entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, viene approvato il modello di presentazione della domanda informatizzato con il quale i comuni richiedono i contributi di cui al presente provvedimento e le modalita' operative di invio del modello da parte degli enti»;

Visto il successivo punto 4 dell'art. 4 che prevede che il Ministero dell'interno si riserva la facolta' di comunicare, di intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, modalita' informatiche semplificate di invio delle istanze contestualmente alla pubblicazione del modello di presentazione della domanda;

Vista la nuova piattaforma di Gestione delle linee di finanziamento (GLF), integrata nel sistema di Monitoraggio delle opere pubbliche (MOP di cui al decreto legislativo n. 229 del 2011);

Visto altresì il successivo punto 5 dell'art. 4 che prevede che i comuni sono tenuti a presentare le istanze per la concessione dei contributi entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto;

Rilevata la necessita' di approvare, per il triennio 2021-2023, il modello informatizzato di presentazione da parte dei comuni interessati delle domande per la concessione dei contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, tenuto conto dei criteri di priorita', di ammissibilita' e di selezione di cui agli articoli 2 e 3 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

Viste le disposizioni in materia di dematerializzazione delle procedure amministrative della pubblica amministrazione che prevedono, tra l'altro, la digitalizzazione dei documenti, l'informatizzazione dei processi di acquisizione degli atti e la semplificazione degli stessi processi di acquisizione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Considerato che i progetti selezionati potranno essere eventualmente inclusi nel Piano per la ripresa e la resilienza nazionale e dovranno riportare su tutti i documenti di riferimento sia amministrativi che tecnici la seguente dicitura «finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU»;

Ritenuto, pertanto, che l'atto da adottare nella forma del decreto in esame consiste nell'approvazione di un modello informatizzato i cui contenuti hanno natura prettamente gestionale;

Decreta:

Art. 1

Comuni richiedenti il contributo

1. Per il triennio 2021-2023, i comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, non capoluogo di provincia, ed i comuni capoluogo di provincia o sede di città metropolitana, hanno facoltà di richiedere i contributi, per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, di cui all'art. 1, comma 42, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, presentando apposita domanda al Ministero dell'interno - Direzione centrale della finanza locale, con le modalità ed i termini di cui agli articoli 3 e 4.

2. Ciascun comune può fare richiesta di contributo per uno o più interventi nel limite massimo di:

a) 5.000.000 di euro per i comuni con popolazione da 15.000 a 49.999 abitanti;

b) 10.000.000 di euro per i comuni con popolazione da 50.000 a 100.000 abitanti;

c) 20.000.000 di euro per i comuni con popolazione superiore o uguale a 100.001 abitanti e per i comuni capoluogo di provincia o sede di città metropolitana.

Art. 2

Tipologie di investimento

1. Il contributo erariale di cui al precedente art. 1, comma 1, può essere richiesto solo per la realizzazione di singole opere pubbliche o insiemi coordinati di interventi pubblici anche ricompresi nell'elenco delle opere incompiute, volti a ridurre i fenomeni di marginalizzazione, degrado sociale e a migliorare la qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale attraverso:

a) manutenzione per il riuso e rifunionalizzazione di aree pubbliche e di strutture edilizie esistenti pubbliche per finalità di interesse pubblico, anche compresa la demolizione di opere abusive realizzate da privati in assenza o totale difformità dal permesso di costruire e la sistemazione delle pertinenti aree;

b) miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, anche mediante interventi di ristrutturazione edilizia di immobili pubblici, con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi sociali e culturali, educativi e didattici,

ovvero alla promozione delle attivita' culturali e sportive;
c) mobilita' sostenibile.

Art. 3

Modello istanza

1. E' approvato il modello di istanza riportato all'allegato 1, definito secondo apposita piattaforma Gestione linee di finanziamento (GLF), integrata nel sistema di Monitoraggio delle opere pubbliche (MOP) del Ministero dell'economia e delle finanze, con il quale i comuni comunicano la richiesta di contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, le cui finalita' sono riportate alle lettere a), b) e c) del precedente art. 2.

2. L'istanza e' prodotta da parte dei comuni interessati esclusivamente attraverso le apposite funzioni disponibili nell'area riservata del sistema di cui al precedente comma 1, anche attraverso le informazioni gia' trasmesse e presenti in detto sistema.

Art. 4

Modalita' e termini di trasmissione

1. Per la validita' della comunicazione, i comuni, entro il termine perentorio, a pena di decadenza, delle ore 23,59 del 4 giugno 2021, trasmettono la citata istanza, esclusivamente con modalita' telematica, munita della sottoscrizione, mediante apposizione di firma digitale, del rappresentante legale e del responsabile del servizio finanziario.

Art. 5

Ammissibilita' delle domande

1. Ai fini dell'ammissibilita' al contributo:

a) le richieste devono indicare il CUP dell'opera valido e correttamente individuato in relazione all'opera per la quale viene richiesto il contributo e devono essere coerenti con le finalita' individuate alle lettere a), b) e c) del precedente art. 2;

b) le richieste devono riferirsi ad opere pubbliche inserite nella programmazione annuale o triennale degli enti locali e che rientrano nello strumento urbanistico comunale comunque denominato approvato e vigente nell'ambito territoriale del comune;

c) alla data della presentazione della richiesta i comuni devono aver trasmesso alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) i documenti contabili di cui all'art. 1, comma 1, lettere b) ed e), e all'art. 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 26 maggio 2016, riferiti all'ultimo rendiconto della gestione approvato (rendiconto 2019). Nel caso di comuni per i quali sono sospesi per legge i termini di approvazione del rendiconto della gestione di riferimento, le informazioni di cui al periodo precedente sono desunte dall'ultimo rendiconto della gestione trasmesso alla citata banca dati.

2. Non sono ammesse domande formulate con modalita' e termini diversi da quelli previsti dal presente decreto.

Art. 6

Istruzioni e specifiche

1. E' facolta' dei comuni, che avessero necessita' di rettificare i dati gia' trasmessi, inviare, sempre telematicamente, una nuova istanza, comunque entro i termini di trasmissione fissati dall'art. 4, previo ritiro della precedente istanza che perdera' la sua validita' ai fini del concorso erariale.

Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 2021

Il direttore centrale: Colaianni

Allegato



Dipartimento Affari Interni e Territoriali
Direzione Centrale della Finanza Locale

**RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ERARIALE PER INTERVENTI RIFERITI A
RIGENERAZIONE URBANA**

COMUNE DI

CODICE ENTEBDAP

VISTI i commi 42 e 43 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 21 gennaio 2021 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 marzo 2021, n. 56;

VISTO l'articolo 2, comma 1, del richiamato DPCM 21 gennaio 2021 il quale prevede che hanno facoltà di richiedere i contributi previsti dal citato comma 42 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019, i comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, non capoluogo di provincia, ed i comuni capoluogo di provincia o sede di città metropolitana;

CONSIDERATO che l'articolo 2 del predetto DPCM prevede, tra l'altro, che "Ciascun Comune può fare richiesta di contributo per uno o più interventi nel limite massimo di:

- a) 5.000.000 di euro per i comuni con popolazione da 15.000 a 49.999 abitanti;
- b) 10.000.000 di euro per i comuni con popolazione da 50.000 a 100.000 abitanti;
- c) 20.000.000 di euro per i comuni con popolazione superiore o uguale a 100.001 abitanti e per i comuni capoluogo di provincia o sede di città metropolitana";

CONSIDERATO, altresì, che l'articolo 3 del citato DPCM indica quali sono le condizioni per l'ammissibilità delle richieste di contributo ed, in particolare, che gli interventi considerati ammissibili sono:

"a) manutenzione per il riuso e rifunzionalizzazione di aree pubbliche e di strutture edilizie esistenti pubbliche per finalità di interesse pubblico, anche compresa la demolizione di opere abusive realizzate da privati in assenza o totale difformità dal permesso di costruire e la sistemazione delle pertinenti aree;

b) miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, anche mediante interventi di ristrutturazione edilizia di immobili pubblici, con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi sociali e culturali, educativi e didattici, ovvero alla promozione delle attività culturali e sportive;

c) mobilità sostenibile".

Le predette richieste di contributo, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 3, devono indicare, inoltre, il CUP dell'opera valido e correttamente individuato in relazione all'opera per la quale viene richiesto il contributo e riferirsi ad opere pubbliche inserite nella programmazione annuale o triennale degli enti locali e che rientrano nello strumento urbanistico comunale comunque denominato approvato e vigente nell'ambito territoriale del comune;


ATTESO che l'ultimo rendiconto della gestione approvato trasmesso alla BDAP dai Comuni di cui alla citata lettera c) del comma 3 dell'articolo 3 del richiamato DPCM è quello riferito all'esercizio finanziario 2019;

CONSIDERATI gli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 2000 in caso di false dichiarazioni;

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno approvativo del presente modello.

Dichiara

ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b), del DPCM 21 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 marzo 2021, n. 56, che le opere per le quali si richiede il contributo sono inserite nella programmazione annuale o triennale e rientrano nello strumento urbanistico comunale comunque denominato approvato e vigente nell'ambito territoriale del comune;



Chiede

ai sensi dell'articolo 2 del DPCM 21 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 marzo 2021, n. 56, il contributo per interventi di rigenerazione urbana, di seguito specificati:

Codice CUP:	Descrizione:					
Casistica prevista dall'articolo 3, comma 1, DPCM:						
Finanziamento parziale:	Enti Finanziatori:			Quota parte cofinanziata:		
Costo Complessivo:	di cui spese progettazione:					
Richiesta contributo (Importo complessivo):	di cui spese progettazione esecutiva:					
Cronoprogramma lavori - Piano dei costi	2021	2022	2023	2024	2025	2026

Il Responsabile del Servizio finanziario

Il Rappresentante legale

21A02156

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 22 marzo 2021.

Autorizzazione per la Scuola superiore per mediatori linguistici «Gregorio VII», in Roma, ad istituire e ad attivare corsi di studi superiori per mediatori linguistici di secondo ciclo di durata biennale e a rilasciare i relativi titoli.

LA DIRETTRICE GENERALE DELLE ISTITUZIONI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE

Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 697, recante la disciplina del riconoscimento delle scuole superiori per interpreti e traduttori;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e, in particolare, l'art. 17, comma 96, lettera a);

Visto il regolamento adottato ai sensi della predetta legge n. 127 del 1997 con decreto ministeriale 10 gennaio 2002, n. 38, recante il riordino della disciplina delle scuole superiori per interpreti e traduttori;

Visto il regolamento adottato con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 recante norme sull'autonomia didattica degli atenei;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2000, concernente la determinazione delle classi delle lauree universitarie e, in particolare, l'allegato 3 al predetto provvedimento, relativo alla classe delle lauree in Scienze della mediazione linguistica;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 che ha sostituito il predetto decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;

Visto il decreto ministeriale 16 marzo 2007 concernente la determinazione delle classi di laurea adottato in esecuzione del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2007 con il quale la classe di laurea in «Scienze della mediazione linguistica» di cui all'allegato 3 al decreto ministeriale 4 agosto 2000 è stata dichiarata corrispondente alla classe L12 e le classi di laurea in «Interpretariato di conferenza» e «Traduzione letteraria e traduzione tecnico-scientifica» sono state dichiarate corrispondenti alla classe LM94;

